



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 17

Del 23-04-2024

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi e aree a verde incolti anno 2024

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n°
225
e successive modifiche e integrazioni

PREMESSO che la stagione estiva comporta un crescente pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e private e dei beni esposti;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante per la propagazione degli incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

PRESO ATTO dei gravi incendi verificatisi durante le passate stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosivi nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosivi;

VISTE le direttive emanate dall'Ufficio Regionale di Protezione Civile;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia riguardante la L.R. 6 aprile 1996 n. 16 integrata e modificata dalla L.R. del 14 aprile 2006, n. 14 e L.R. 1/2024;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

VISTI gli artt. 17 e 57 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27 Dicembre 1941, n. 1570;

VISTO il regolamento delle modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

VISTO il comma 6-bis, art. 182 del D. lgs 152/2006, introdotto dall'art. 14 comma 8° della Legge 11 agosto 2014 n° 116, che così recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le

altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

VISTO il D.A. del 30/09/2014, pubblicato nella GURS n. 44 del 17/10/2014, che modifica l'art. 1 del D.A. n. 117/GAB del 20/07/2011;

VISTA la L.R. 1/2024 art. 15 avente per oggetto "Rafforzamento delle misure antincendio"

VISTA la comunicazione prot. 39983 del 09/04/2024 dell' Ispettorato Ripartimentale Foreste di Enna avente per oggetto: "Lotta agli incendi boschivi anno 2024";

VISTO il Decreto Assessoriale Territorio Ambiente n° 114 del 15/03/2024 di indicazione della data di apertura e chiusura della campagna antincendio boschivo per l' anno 2024;

VISTO il D.A. n° 26/GAB del 02/04/2024 di attuazione delle previsioni di cui all' art. 15 c. 5, 6 e 7 della L.R. 1/2024 per la messa in sicurezza delle aree oggetto di ordinanza sindacale;

VISTA la Circolare n° 34283 del 10/04/2024 dell' Assessorato Regionale all' Agricoltura sulle modalità operative di cui al D.A. 26/GAB/2024;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

- 1) I proprietari, affittuari, o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, hanno l'obbligo di procedere a propria cura e spese, **entro il termine del 15 maggio c.a.** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, i ami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal D.A. n° 26/Gab/2024 e della Circolare n° 34283/2024 su richiamate, i soggetti obbligati agli adempimenti di cui alla presente ordinanza e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato in ordinanza (massimo 15 maggio) sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata - costituirà, formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative

sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

- 2) Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dal ciglio stradale, dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tali operazioni, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a mt. 100 dalla scarpata e/o banchina.
- 3) Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella stessa giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 mt. con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10.
Non sarà possibile, in alcun modo, mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco come sopra citati.
- 4) Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti, nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.
- 5) E' fatto divieto:
 - di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare fornelli inceneritori;
 - di far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi o terreni cespugliosi;
 - di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.;
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
- 6) Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
 - i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
 - il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
 - il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
 - sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 lt. e per ogni trattore uno di almeno 8 lt;
 - si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
 - dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".
7. Ai sensi del comma 6-bis, art. 182 del D. lgs 152/2006, introdotto dall' art. 14 comma 8° della Legge 11 agosto 2014 n° 116, e del D.A. del 30/09/2014, pubblicato nella GURS n. 44 del 17/10/2014, che modifica l'art. 1 del D.A. n. 117/GAB del 20/07/2011:

- A) è consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- B) è vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;
- C) **nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 maggio - 31 ottobre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**
- D) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere "a" e "b" tranne nel periodo di massimo rischio 15 maggio - 15 ottobre, con appositi atti autorizzativi;
- E) per le attività di cui alle lettere "a" e "b" la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori.
L'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento ed alle seguenti condizioni :
- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
 - l'area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
 - il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;
- F) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all'uopo destinati;
8. Le violazioni alle leggi in materia di incendio boschivo sono sanzionate dall' art. 10 della legge 21/11/2000 n. 353. in ogni caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all'Autorità giudiziaria.
9. La Polizia Municipale e l' Ufficio Tecnico, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati della verifica di eventuali mancate attuazioni degli obblighi disposti con la presente ordinanza e, nelle ipotesi previste dal D.A. n° 26/Gab/2024 e Circolare n° 34283/2024, dell' avvio delle procedure nei confronti dei soggetti inadempienti con formulazione di diffida ad adempiervi, constatazione di inottemperanza, applicazione delle relative sanzioni, avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente (in danno economico dei soggetti inadempienti), richiesta di intervento sostitutivo del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale e convenzione per l' esecuzione degli interventi tra Comune e Servizi Territoriali provinciali del Dipartimento medesimo.

10. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonicamente ai numeri sotto indicati:

115	VIGILI DEL FUOCO
113	QUESTURA
112	CARABINIERI
1515	ISPETTORATO FORESTALE (Numero Verde)
3317017317	POLIZIA MUNICIPALE (Vigile Reperibile)
0935/525111	CENTRO OPERATIVO CORPO FORESTALE
0935/23201	SALA OPERATIVA PROV.LE DI PROTEZIONE CIVILE

La presente ordinanza va pubblicata sul sito istituzionale e diffusa sul territorio in copia e inviata a mezzo pec agli organi ed Uffici interessati.

Il Responsabile della
Polizia Municipale
f.to Dott. Francesco
Villareale

IL SINDACO
f. to Dott.ssa Francesca Draia